
REGOLAMENTO ASSEMBLEE

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti della Investimenti e Sviluppo – Società per Azioni, sede in Milano.
- 1.2. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.
- 1.3. Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria del 4 maggio 2007, è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società.

2. Legittimazione per l'intervento e la partecipazione all'assemblea

- 2.1. Possono partecipare all'Assemblea, o farsi rappresentare, i titolari di diritti di voto che hanno legittimazione e comprovano il proprio diritto esibendo l'apposita certificazione. Partecipano altresì gli Azionisti titolari di azioni ordinarie che abbiano richiesto all'intermediario di effettuare la comunicazione prevista dalla normativa vigente, purché questa sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione.
- 2.2. La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci non è subordinata ad alcuna formalità.
- 2.3. Possono assistere all'Assemblea dipendenti della Società la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
- 2.4. Il Presidente può consentire ad analisti finanziari e giornalisti specializzati in materie economiche e finanziarie di assistere ai lavori, previa loro identificazione e salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

3. Accertamento della identità e della legittimazione

- 3.1. Il Presidente può avvalersi della collaborazione di appositi incaricati per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea e risolve anche attraverso propri incaricati, le eventuali contestazioni.
- 3.2. L'avente diritto deve consegnare al personale incaricato un documento di legittimazione rilasciato dall'intermediario abilitato, o copia della comunicazione dallo stesso effettuata alla Società, in conformità alla normativa vigente ed allo statuto.
- 3.3. Colui che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto al voto deve consegnare i documenti di legittimazione propri e degli aventi diritto e rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza.
- 3.4. L'avente diritto al voto che partecipa all'assemblea non può contemporaneamente rilasciare delega per parte dei propri voti.
- 3.5. Coloro i quali intendano allontanarsi, per qualsiasi ragione, dai locali in cui si tiene l'adunanza assembleare, sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della Società.
- 3.6. Salvo diversa decisione del Presidente e per quanto espresso nel successivo articolo 4.2, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchiature.

4. Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

- 4.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'Assemblea. In sua assenza, la presidenza dei lavori necessari per procedere alla costituzione dell'Assemblea ed alla nomina del Presidente, viene assunta dall'Amministratore delegato, o in difetto, dal consigliere

presente più anziano di età, il quale raccoglie le candidature e le mette ai voti. Viene eletto Presidente dell'assemblea colui che riceve i voti della maggioranza relativa del capitale presente.

- 4.2. Il Presidente presenta all'Assemblea il notaio, ove questi sia chiamato a redigere il verbale. Altresì il Presidente può richiedere l'assistenza del Segretario, anche non socio. Il notaio e il Segretario possono essere assistiti da persone di loro fiducia, e possono avvalersi di apparecchi di registrazione.
- 4.3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti, può inoltre essere coadiuvato anche da esperti esterni appositamente invitati.
- 4.4. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata. Il Presidente accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
- 4.5. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente, o la persona da questi designata, ne dà atto e rimette la trattazione degli argomenti trattati all'ordine del giorno all'eventuale successiva convocazione.

5. Ordine del giorno

- 5.1. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4.3 del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
- 5.2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati ai sensi di legge.

6. La discussione

- 6.1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
- 6.2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto, possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
- 6.3. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, può stabilire la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.
- 6.4. I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.
- 6.5. Il Presidente dirige i lavori assembleari al fine di consentire il corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte di tutti gli intervenuti. Pertanto egli può togliere la parola o negare la parola, qualora l'interventi non siano autorizzati o siano ripetitivi, di disturbo od impedimento agli altri partecipanti, offensivi, contro la morale o l'ordine pubblico o siano in conflitto con l'interesse sociale.

- 6.6. Qualora uno o più interventi impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.
- 6.7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

7. Sospensione e rinvio dell'assemblea

- 7.1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica sessione. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può interrompere i lavori, motivandone la decisione.
- 7.2. Il Presidente può, con il consenso dei legittimati che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'adunanza, rinviare l'assemblea per una sola volta, a non oltre cinque giorni, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

8. Operazioni preliminari alla votazione

- 8.1. Il Presidente o, su suo invito, chi lo assiste risponde alle domande e sulle questioni poste dagli intervenuti immediatamente oppure al termine di tutti gli interventi. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.
- 8.2. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti:
 - Informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute;
 - Informazioni di estremo dettaglio che non siano di interesse dell'assemblea o che non possano concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto.
- 8.3. Ultimati gli interventi e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
- 8.4. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea gli esclusi a norma dell'art. 6.6 del presente regolamento.

9. Votazione

- 9.1. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.
- 9.2. Prima della votazione, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti.
- 9.3. Se l'esito della votazione per alzata di mano non è unanime, il Presidente, a seconda dei casi, può invitare gli astenuti ed i contrari, se sono in numero inferiore dei favorevoli, o viceversa i favorevoli, se sono in numero inferiore dei contrari, a dichiarare o a far conoscere, eventualmente attraverso il metodo o lo strumento indicato, il loro intendimento in merito alla votazione stessa.
- 9.4. Nella votazione per liste, o a maggioranza relativa, si conteggiano solo i voti favorevoli a ciascuna lista o candidato; coloro che non hanno espresso il voto sono considerati astenuti. Ogni legittimato al voto può votare, con la totalità dei propri voti una sola lista od un solo candidato per ciascun seggio disponibile.

- 9.5. In ogni caso i rappresentanti di società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri possono dichiarare di votare in modo difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai fiducianti o dai deleganti
- 9.6. Al termine della votazione viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

10. Chiusura dell'assemblea

- 10.1. Ultimate le votazioni il Presidente ne accerta i risultati, dichiarando approvate le deliberazioni che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento.
- 10.2. Esaurite le materie da trattare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

11. Disposizioni finali

- 11.1. Il presente regolamento è valido fino a revoca e può essere revocato o modificato dall'Assemblea che sia stata convocata per deliberare su tale argomento all'ordine del giorno.
- 11.2. Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.